



# COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

Area AA. GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali

**Ufficio Servizi Sociali**

## **BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITÀ 2022 – SECONDO SEMESTRE (L.R. n. 18/2016 – Delibera GR 23/26 del 22.06.2021 – Delibera GR 34/25 del 11.08.2021)**

### **PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n° 2186 del 21/09/2021 sono state recepite le sopraccitate direttive regionali, avviata la procedura per l'individuazione dei beneficiari Reis 2021 -attuazione 2022- primo semestre - e approvati il bando pubblico e lo schema di domanda;
- con Determinazione Dirigenziale n° 3121 del 23/12/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva Reis 2021 – attuazione gennaio-giugno 2022.

### **DATO ATTO CHE :**

il primo semestre del Reis 2021 si è concluso il 30 giugno 2022, pertanto si rende necessario avviare una nuova procedura di individuazione dei beneficiari Reis per ulteriori 6 mesi, così come previsto dalle citate Linee guida.

### **IN ESECUZIONE**

1. della Delibera di Giunta Regionale n°34/25 del 11.08.2021, con cui sono state approvate in via definitiva le **“Linee guida per il triennio 2021-2023 - Concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19,**
2. della propria Determinazione dirigenziale n. 1769 del 04/08/2022 avente ad oggetto **“Reddito di Inclusione Sociale – Fondo Regionale per il Reddito di inclusione Sociale – “Agiudu Torrau”, programma 2021-2023 - Approvazione bando e modulistica secondo semestre 2022 giugno-dicembre** con la quale sono state recepite le sopraccitate direttive regionali, avviata la procedura per l'individuazione dei beneficiari del Reis per l'annualità 2022 – secondo semestre- e approvati il bando e lo schema di domanda.

**IL DIRIGENTE RENDE NOTO**

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016, alla D.G.R. n. 42/37 del 22.10.2019, oggetto: “Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante «Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau». Atto interpretativo ed applicativo ai sensi della L.R. n. 31/1998. D.G.R. 23/26 del 22/06/2021 con oggetto: Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid. Approvazione preliminare e alla D.G.R. 34/25 dell’11/08/2021 con oggetto: Linee guida per il triennio 2021/2023 concernenti le modalità di attuazione “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid. Approvazione definitiva.

### **ART. 1 REIS-PRINCIPI GENERALI**

Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016. Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali. Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà

### **ART.2 REQUISITI DI ACCESSO**

#### **GENERALI:**

- Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).

#### **SPECIFICI:**

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a € 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente

con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra € 9.360,00 e € 12.000,00 oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

- Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.
- Non possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possedere imbarcazioni da diporto.

### ART. 3 INCOMPATIBILITÀ

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. **il Rdc e il REIS sono incompatibili**, pertanto il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS: l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
- l'istante è stato ammesso al Rdc;

2. l'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

### ART. 4 PRIORITÀ DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Il REIS è erogato per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso. Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2021 sono definiti in ragione del valore ISEE ordinario / corrente del e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

**Priorità 1 ISEE € 0 – € 3.000**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	€ 1.650	€ 275
2 componenti	€ 2.100	€ 350
3 componenti	€ 2.550	€ 425
4 e superiori a 4	€ 2.730	€ 455

**Priorità 2 ISEE € 3.001 – € 6.000**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	€ 1.350	€ 225
2 componenti	€ 1.800	€ 300
3 componenti	€ 2.250	€ 375
4 e superiori a 4	€ 2.430	€ 405

**Priorità 3 ISEE € 6.001 – € 9.360 esclusi**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	€ 840	€ 140
2 componenti	€ 1.290	€ 215
3 componenti	€ 1.740	€ 290
4 e superiori a 4	€ 1.920	€ 320

**Priorità 4 ISEE € 9.360 fino a € 12.000**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	€ 540	€ 90
2 componenti	€ 990	€ 165
3 componenti	€ 1.440	€ 240
4 e superiori a 4	€ 1.620	€ 270

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti **sub-priorità**:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Per ogni priorità e "sub priorità" su elencati, i nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al più elevato), in caso di parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per numero di protocollo in ingresso.

#### **ART.5 DEROGHE**

2.1 In deroga ai requisiti di accesso di cui all'art. 3 paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100,00 € mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati all'art.4.

2.2 Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di € 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in € 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

<b>Composizione nucleo familiare</b>	<b>Limite di accesso alla deroga</b>	<b>Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.1</b>
<b>1 o più componenti adulti</b>	<b>Fino a € 100 mensili di Rdc</b>	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.2
Nuclei con 1 minore	Fino a € 200 mensili di Rdc	
Nuclei con 2 minori	Fino a € 300 mensili di Rdc	
Nuclei con 3 minori	Fino a € 400 mensili di Rdc	
Nuclei con 4 o più minori	Fino a € 455 mensili di Rdc	

In tali fattispecie (2.1 e 2.2) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23 che si riportano di seguito:

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili Nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette	Interventi per garantire all'utente in difficoltà

	per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	economica la copertura della retta per i servizi integrativi
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia Personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semiresidenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali.
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da

	d'onore	istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

#### **ART. 6 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA**

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica". Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi specificati all'articolo 7) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in sei (6) mesi, rinnovabili per altri 6 mesi previa presentazione di ulteriore domanda. Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- 1) Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
- 2) Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

3) Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

4) Potranno essere promosse forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, come “**percorsi di sostegno alla genitorialità**” e “**dote educativa**”, tali tipologie di progetti potrà essere destinata una somma massima di € 1.000,00.

**Art. 6.1 I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli in presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico.**

Il Comune potrà far rientrare, nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

<b>Scuola</b>	<b>Votazione conseguita</b>
Scuola primaria	Livello avanzato
Scuola secondaria di I° grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II° grado	Media dell'8

**In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.**

Almeno un componente per nucleo familiare beneficiario dovrà, inoltre, aderire e partecipare ai Progetti utili alla collettività eventualmente attivati dal Comune, con un impiego settimanale pari a 16 ore, per l'intera durata del medesimo Progetto. Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art.9 comma 4 della L.R n°18/2016 e s.m.i, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

**ART. 7 ECCEZIONI BENEFICIARI NON VINCOLATI A POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE**

Non sono vincolati alla partecipazione di un progetto di inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R n.20/1997.
- famiglie valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica

## **ART.8 DOMANDA DI AMMISSIONE AL REIS 2021- APPLICAZIONE 2022**

L'istanza dovrà pervenire al Comune **A PARTIRE DAL 17/08/2022 ED ENTRO IL 17/09/2022 ORE 12:00.**

secondo le seguenti modalità:

- via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [comune@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:comune@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- Consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo della sede comunale negli orari di apertura al pubblico

La domanda deve essere presentata, pena l'esclusione, insieme alla seguente documentazione:

- Documento d'identità;
- Certificazione ISEE in corso di validità (vedi articolo 2).
- Permesso/carta di soggiorno in caso di cittadini stranieri.
- Ricevuta dell'esito negativo o decadenza della domanda "Reddito di Cittadinanza".
- Eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92).

La domanda va presentata da un solo componente familiare per nucleo. Il modulo è disponibile nella home page del sito istituzionale del Comune di Porto Torres sezione Avvisi e Notizie. Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

## **ART.9 GRADUATORIA DI AMMISSIONE**

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite nel presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini indicati, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione. La graduatoria sarà resa pubblica con l'indicazione del numero di protocollo assegnato in sede di presentazione dell'istanza (debitamente riconosciuto e comunicato agli istanti dall'Ufficio Protocollo), della fascia di priorità (da 1 a 4) e "sotto priorità", del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile". Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

## **ART.10 MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO**

Il beneficio verrà erogato mensilmente e solo dopo aver verificato che il progetto sia stato rispettato da tutti i componenti del nucleo familiare. Qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal progetto personalizzato, si procederà alla sospensione del contributo. Inoltre, il beneficiario è obbligato a comunicare ogni variazione avvenga nel nucleo familiare. I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente

per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare. Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

#### **ART. 11 SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO**

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente rispetto alle modificazioni intervenute, quest'ultimo decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni penali e amministrative previste dall'ordinamento giuridico. L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

1. omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
2. interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale definito;
3. reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
4. facciano un uso distorto del contributo economico;

Il contributo potrà essere revocato nel caso vengano meno le condizioni di bisogno che lo ha determinato. Il contributo verrà revocato in caso di ammissione al Reddito di cittadinanza.

#### **ART. 12 RICORSI**

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

### **ART.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Porto Torres. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

### **ART.14 PUBBLICITÀ DEL BANDO**

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

### **ART.15 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Bando si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

### **ART. 16 INFORMAZIONI E UFFICIO COMPETENTE**

Per informazioni in merito al presente Avviso e per supporto nella compilazione dell'istanza rivolgersi alla Dott.ssa Spanedda Maria Alessandra e alla Dott.ssa Simula Grazia esclusivamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10:00 alle 12:00 ai seguenti recapiti:

[spanedda.alessandra@comune.porto-torres.ss.it](mailto:spanedda.alessandra@comune.porto-torres.ss.it); Cell. 3341170460

[simula.grazia@comune.porto-torres.ss.it](mailto:simula.grazia@comune.porto-torres.ss.it); Cell. 3341170500

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Spanedda Alessandra

Porto Torres 04/08/2022

Il Dirigente

Dott. Flavio Cuccureddu